

Una significativa sentenza della Corte di Cassazione Penale sulla legittimità del sequestro preventivo di un cane per il reato di maltrattamento se l'indagato ed il proprietario dell'animale coabitano

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 settembre – 27 ottobre 2011, n. 38946

a cura dell' Avv. Carla Campanaro

La III Sezione penale della Corte di Cassazione, con una importante sentenza depositata il 27 ottobre 2011 (che riportiamo in calce), interviene a sancire la **legittimità del sequestro preventivo di un cane maltrattato dal marito della proprietaria**, in base al fatto che questi ultimi coabitano, e dunque la tutela dell'animale in caso di restituzione sarebbe messa seriamente a repentaglio, con possibile reiterazione del reato.

Il Gip di Messina aveva convalidato il sequestro preventivo per il reato di 'maltrattamento di animali' (art 544 ter c.p.) per le lesioni cagionate a due cani di proprietà rispettivamente uno dell'indagato e l'altro di sua moglie convivente. La moglie proponeva pertanto formale istanza di dissequestro del proprio animale, che il Gip di Messina accoglieva, restituendole così l'animale.

Circa due mesi dopo il dissequestro del cane di proprietà della moglie, su istanza del PM, il Gip tornava a disporre il sequestro preventivo del cane di sua proprietà perché veniva successivamente accertato mediante filmati prodotti dai vicini di casa, che questa *'pur presente ai maltrattamenti, non aveva impedito al marito di bastonare il cane per farlo entrare nella cuccia posta sul balcone.'* Il Tribunale del Riesame interveniva successivamente a confermare la misura cautelare, rilevando il **"concorso morale della moglie con i maltrattamenti del marito inferti sul cane di sua proprietà"**. Dal provvedimento di convalida si contesta alla moglie di non avere impedito al marito di bastonare il cane e di averlo successivamente legato al guinzaglio al balcone. Inoltre i giudici del Riesame chiarivano che **i filmati che riproducevano la scena**, prodotti dai vicini di casa, **erano pienamente utilizzabili perché il balcone non costituisce un luogo di privata dimora**, dal momento che il tendaggio posto a sua copertura era amovibile e quindi precario. La moglie dell'indagato per maltrattamento, a sua volta indagata per i successivi maltrattamenti accorsi al cane di sua proprietà da parte del marito proponeva così ricorso in Cassazione, deducendo: 1) la violazione degli artt. 324, 309 e 178 c.p.p. per la tardività nella trasmissione dei filmati presso il Riesame; 2) la violazione degli artt. 321 e 178 c.p.p. per mancanza di motivazione sulla sussistenza del *fumus* del reato con riguardo alla sua posizione, sottolineando proprio come **il cane le fosse stato già stato restituito (a seguito del primo sequestro) in quanto ritenuta persona estranea al reato.** 3) la violazione degli artt. 240, 273, 191 c.p.p. e dell'art. 14 Cost. per avere il Tribunale erroneamente rigettato le eccezioni di inutilizzabilità dei video perché effettuati mediante una illegittima introduzione nel domicilio della indagata.

La Cassazione, investita così della questione, **ha rigettato in toto il ricorso** con la sentenza in commento, valorizzando la necessità superiore della misura cautelare atta ad impedire nuove sofferenze all'animale maltrattato nelle more del giudizio, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Suprema Corte infatti, nonostante non abbia esitato a rilevare alcune mancanze della motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame impugnato, inerenti in particolare il nesso di causalità omissivo e la successiva configurabilità di un possibile concorso morale dell'indagata con il marito, già indagato per maltrattamento, sancisce l'irrelevanza di tali aspetti e degli altri motivi di ricorso, *“perché inidonei a determinare il dissequestro del cane.”*

E infatti, ragionano i Giudici di Piazza Cavour, con il ricorso non è stata contestata l'esistenza del *fumus* del reato ai danni del cane di proprietà della ricorrente, reato commesso dal marito per avere bastonato sia il cane di sua proprietà sia il cane di proprietà della moglie di cui si discute. Pertanto essendo fatto notorio, continua ancora la Suprema Corte che *“per giustificare il provvedimento di sequestro è sufficiente la sussistenza del fumus di reato, mentre non rileva la individuazione dello specifico soggetto che lo abbia commesso e tanto meno il fatto che l'autore del reato sia o meno proprietario dell'oggetto sequestrato”* il sequestro preventivo dell'animale deve considerarsi pienamente **legittimo e va mantenuto**. Anche in base al concreto *periculum in mora* che, secondo la Cassazione, si verificherebbe qualora l'animale fosse restituito all'appellante e torni dunque di fatto nella casa del soggetto indagato per i maltrattamenti, che potrebbe pertanto reiterare i maltrattamenti nei confronti del cane in questione *‘qualora questo rimanga nella sua abitazione’*.

Pertanto al di là del possibile concorso morale della proprietaria dell'animale, che sarà certamente oggetto del giudizio di merito presso il competente Tribunale, secondo la Suprema Corte sussistono quindi tutti gli elementi per **disporre e mantenere il sequestro preventivo del cane in esame, in quanto la coabitazione (dell'animale) con il soggetto attivo dei maltrattamenti pone seri rischi per la sua tutela, anche se il proprietario è estraneo ai maltrattamenti**.

Carla Campanaro

Pubblicato il 7 novembre 2011

Riportiamo in calce la motivazione della sentenza in commento



Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 settembre – 27 ottobre 2011, n. 38946
Presidente De Maio – Relatore Franco

Svolgimento del processo

Con ordinanza 8/9.10.2010 il Gip di Messina convalidò il sequestro preventivo, in relazione al reato di maltrattamento di animali nei confronti del M., di due cani di proprietà rispettivamente di M. G. e della moglie convivente D.S. A.. A seguito di istanza di dissequestro presentata dalla D.S., il Gip, con ordinanza 18.11.2010 dispose la restituzione a costei del cane di sua proprietà. Il 6.12.2010 il Gip, su istanza del PM, dispose il sequestro preventivo del cane della D.S. perché questa, pur presente ai maltrattamenti, non aveva impedito al marito di bastonare il cane per farlo entrare nella cuccia posta sul balcone. Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame confermò il sequestro preventivo osservando che la D.S. aveva concorso moralmente col marito nel reato di cui all'art. 544 *ter* c.p. e che atteneva al merito e non alla sede cautelare l'esame dei filmati che riproducevano la scena, i quali erano utilizzabili perché il balcone non costituisce un luogo di privata dimora, dal momento che il tendaggio posto a sua copertura era amovibile e quindi precario. L'indagata propone ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 324, 309 e 178 c.p.p. Lamenta che non erano stati trasmessi al tribunale i filmati di cui si faceva esclusivamente menzione nel decreto di sequestro. La mancata allegazione era stata dedotta con i motivi di riesame. Su richiesta del tribunale il Pm trasmise i filmati lo stesso giorno ed il tribunale concesse alla difesa il termine di un giorno per esaminare i filmati. All'udienza la difesa ribadì l'eccezione di tardività della trasmissione dei filmati. Poiché il video ha avuto influenza decisiva, la misura cautelare era caducata ai sensi degli artt. 324, commi 2 e 7, e 309, commi 9 e 10. In ogni caso il provvedimento è nullo perché dalla mancata tempestiva trasmissione dei video e dalla concessione di un termine assolutamente incongruo, è derivato un grave e irreparabile pregiudizio al diritto di difesa. 2) violazione degli artt. 321 e 178 c.p.p.. Lamenta che il tribunale ha ommesso qualsiasi motivazione sulla sussistenza del *fumus* del reato con riguardo alla sua posizione, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo. Il cane infatti era già stato restituito alla D.S. in quanto persona estranea al reato. Dal provvedimento risulta che a lei viene imputato: 1) di non avere impedito al marito di bastonare il cane; 2) di averlo legato al guinzaglio al balcone. Ora, l'attribuzione del reato sotto il profilo della causalità oggettiva ex art. 40, comma 2, c.p. si basa solo su una congettura astratta ed ipotetica, secondo cui essa sarebbe stata presente agli episodi e che l'inerzia sarebbe stata connotata da dolo. Su tali rilievi il tribunale ha ommesso qualsiasi motivazione. Inoltre, dai video non emerge traccia della presenza dell'indagata in due di essi, mentre negli altri due appare una persona femminile diversa dalla D.S.. 3) violazione degli artt. 240, 273, 191 c.p.p. e dell'art. 14 Cost.. Lamenta che erroneamente il tribunale ha rigettato le eccezioni di inammissibilità e di inutilizzabilità dei video. In primo luogo non è individuabile il soggetto che ha effettuato le riprese, il quale deve considerarsi anonimo. I due video sono pervenuti allegati ad una richiesta di revoca del dissequestro del cane, richiesta che reca due sottoscrizioni in alcun modo autenticate, come del resto riconosciuto dal tribunale che, illogicamente, non le ha ritenute anonime. Il tribunale ha ommesso sul punto qualsiasi valutazione. Inoltre dal tenore della denuncia



emerge chiaramente che le denunzianti non hanno dichiarato di aver assistito alla scena, limitandosi ad allegare dei video. Quindi la denuncia ed i suoi allegati non potevano essere acquisiti. Osserva che in ogni caso i video sono inutilizzabili perché sono stati effettuati mediante una illegittima introduzione nel domicilio della indagata, tale essendo il balcone, protetto tra l'altro da un sistema avvolgente di tendaggi e che al momento delle riprese i tendaggi erano chiusi. Inoltre essa aveva dedotto che le riprese erano state effettuate non dalla strada ma da una posizione privilegiata, verosimilmente da altra abitazione privata con l'utilizzo di un teleobiettivo. Quindi il balcone non poteva considerarsi luogo aperto al passaggio ed alla osservazione indiscriminata. La ripresa video quindi integra il reato di cui all'art. 615 *bis* c.p.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso non possa essere accolto perché, pur essendo effettivamente mancante la motivazione sotto alcuni profili, ciò però, come subito si dirà, non rileva ai fini del mantenimento del sequestro preventivo. Può invero qui sommariamente accennarsi che la motivazione appare mancante almeno: a) in ordine alla configurabilità del reato a carico della D.S. per non avere la stessa impedito l'evento, non essendo stato specificato su quali norme di legge si fonderebbe la sua posizione di garanzia ed il suo obbligo giuridico di impedire l'evento; b) in ordine alla configurabilità di un concorso della D.S. con il marito nella commissione del reato, non essendo stato specificato lo specifico comportamento da essa tenuto che integrerebbe un concorso materiale, o anche solo morale, nel reato; c) alla eccepita natura anonima del filmato, non essendo chiaro chi lo abbia realizzato. Ritiene però il Collegio che questi, così come gli altri motivi di ricorso, siano irrilevanti perché inidonei a determinare il dissequestro del cane. E infatti con il ricorso non è stata contestata l'esistenza del *fumus* di un reato ai danni anche del cane in questione commesso dal marito della ricorrente, M. G., per avere bastonato sia il cane di sua proprietà sia il cane di proprietà della moglie di cui si discute. È noto che per giustificare il provvedimento di sequestro è sufficiente la sussistenza del *fumus* di reato, mentre non rileva la individuazione dello specifico soggetto che lo abbia commesso e tanto meno il fatto che l'autore del reato sia o meno proprietario dell'oggetto sequestrato.

Nella specie, pertanto, non è stata contestata la sussistenza del *fumus* del reato commesso dal M., né in questa sede possono valutarsi nei suoi confronti i motivi di ricorso fatti valere dalla D.S. esclusivamente con riferimento al reato a lei contestato. Sussiste altresì un concreto *periculum in mora* derivante dalla possibilità che il M. reiteri i maltrattamenti nei confronti del cane in questione qualora questo rimanga nella sua abitazione. Sussistono quindi gli elementi per disporre e mantenere il sequestro preventivo del cane in esame, indipendentemente dal fatto che la sua proprietaria D.S. A. abbia concorso o meno nel reato. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Per questi motivi

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.